

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 175/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA produttivo località Feniletto, Variante 1 per il completamento degli ambiti "B" e "C" al PC n. 7951/2016 – area A8 "Centro logistico Feniletto" in comune di Oppeano (VR).
Pratica n. 3610

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

VISTO il parere della Commissione Regionale VAS n. 194 del 06/10/2016 relativo PUA produttivo dell'area ubicata in località Feniletto in comune di Oppeano (VR);

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione d'incidenza di Gino Benincà per conto della Società Immobiliare Cameri S.r.l., trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 258900 del 30.6.2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*";

CONSIDERATO che l'intervento prevede l'ampliamento dell'ambito di PUA con l'annessione di due aree attualmente intercluse;

CONSIDERATO che la modifica dell'ambito influisce sul disegno generale dell'area principalmente in termini di viabilità interna e di posizione dei volumi edilizi mentre per quanto riguarda le opere di mitigazione ambientale perimetrali, già previste nella precedente versione di piano, si prevede la continuazione anche lungo i nuovi perimetri di piano;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è coerente con quanto esaminato nel parere n. 194 del 06/10/2016 della Commissione Regionale VAS;

RITENUTO che quando indicato nel parere n. 194 del 06/10/2016 della Commissione Regionale VAS si applichi anche alla presente istanza;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e

funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

PUA produttivo località Feniletto, Variante 1 per il completamento degli ambiti "B" e "C" al PC n. 7951/2016 – area A8 "Centro logistico Feniletto" in comune di Oppeano (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza nel rispetto delle prescrizioni previste dal parere n. 194 del 06/10/2016 della Commissione Regionale VAS.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 27.07.2017

Corrado Soccorso